

C O M U N E D I P A N D I N O

(Cremona)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E DELLE

COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN RELAZIONE ALLO

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ELENCATE NELL'ART. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.

616.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19 — Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli artt. 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli artt. 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

ART. 1

Le funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 sono esercitate secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Chiunque intenda ottenere le autorizzazioni di polizia amministrativa di cui al precedente art. 1 deve farne domanda al Sindaco in carta legale.

Per gli effetti dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, la domanda deve contenere, oltre alle speciali indicazioni necessarie per l'ottenimento delle singole autorizzazioni, le dichiarazioni circa la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, il numero di codice fiscale e l'assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dall'art. 12 del T. U. Legge di Pubblica Sicurezza.

La sottoscrizione deve essere autenticata nelle forme previste dalla Legge.

Al fine di consentire agli interessati la più agevole conoscenza degli adempimenti necessari per ottenere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, il Comune predispone appositi moduli da fornire agli interessati.

La domanda per il rilascio della licenza di cui al punto 7 (licenza per vendita di alcoolici) e punto 8, 1° comma, dello art. 19 deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) Se trattasi di apertura di un nuovo esercizio:

- 1 certificato di sana costituzione fisica del richiedente e di esenzione da malattie che possano causare contagio;
- 2 documento attestante l'iscrizione nel Registro di cui al Capo 1° della Legge 11.6.71, n. 426;
- 3 planimetria dei locali;
- 4 certificato dell'Ufficiale Sanitario sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- 5 certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali

esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;

- 6 attestazione di versamento delle tasse di CC. GG., se dovute;
- 7 marca da bollo per il rilascio della licenza.

b) Se trattasi di trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi, a causa di morte o per affittanza:

- tutti i documenti prescritti al punto a) ad eccezione di quelli indicati ai punti 3) (se non ci sono modifiche di destinazione) e 5, oltre al contratto di cessione di azienda debitamente registrato o atto di successione o atto notorio o contratto di locazione per l'intera durata della medesima;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

c) Se trattasi di trasferimento in altra zona del territorio comunale:

- planimetria dei locali;
- certificato delle distanze tra esercizi pubblici e tra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
- certificato dell'Ufficiale Sanitario sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

d) Se trattasi di domanda per la rappresentanza legale:

- dichiarazione di accettazione del preposto con firma autenticata a norma di legge e attestazione di aver adempiuto all'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli;
- documento attestante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11.6.71, N. 426;
- certificato di sana costituzione fisica del rappresentante e di esenzione da malattie che possano causare contagio;
- marca da bollo per il rilascio della rappresentanza.

Salvo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 14.10.1974, n. 524 (trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte), la licenza per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa nel rispetto del " PIANO DI SVILUPPO PER I PUBBLICI ESERCIZI ".

Fino a quando non sia approvato il suddetto Piano, le licenze sono rilasciate dal Sindaco o suo delegato su conforme parere della Commissione per il commercio, debitamente integrata a' sensi dello

art. 2 della Legge 14.X.1974 n. 524, nell'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 11 e 12 della Legge 11 Giugno 1971, n. 426.

Sarà comunque data preferenza ai richiedenti che siano titolari di licenza per la somministrazione al pubblico di bevande analcoliche o che dimostrino la disponibilità dei locali.

A parità di condizioni, sarà seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività commerciale, solo dopo aver chiesto la licenza comunale.

Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Le licenze stagionali dei pubblici esercizi, per le quali viene richiesto il rinnovo dell'attività nei medesimi locali dell'anno precedente, vengono rinnovate previo il solo accertamento della sussistenza nei richiedenti dei requisiti soggettivi prescritti.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco o suo delegato può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze dev'essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni ed è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel Registro di cui al Capo 1° della Legge 11.6.1971, n. 426. Dette licenze non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale nè a quelle di cui all'art. 9 della Legge sopracitata.

ART. 3

L'istruttoria delle pratiche é curata dai competenti uffici comunali
sotto la direzione del Sindaco o dell'Assessore competente, il quale
dispone l'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti soggettivi
prescritti dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773.
Per quanto concerne l'assenza di precedenti penali ostativi al rila-
scio dell'autorizzazione, il Sindaco richiede al competente casella-
rio giudiziale, in base al disposto dell'art.606, secondo comma,
c.p.p., il certificato delle eventuali iscrizioni esistenti al nome
dell'interessato.

ART. 4

Il Sindaco accerta l'esistenza dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni di legge.

In caso di incompletezza delle domande o della documentazione, il Sindaco invita l'interessato a produrre le integrazioni necessarie assegnandogli un congruo termine per provvedere.

ART. 5

Il Sindaco, prima del rilascio dell'autorizzazione, invita il richiedente a provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

ART. 6

Il Sindaco esercita tutte le competenze di cui al precedente art. 1, ad eccezione dei regolamenti previsti dall'art. 84 del T.U.L.P.S. per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, che sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Nei casi stabiliti dai successivi articoli, il Sindaco, fermo restando l'obbligo di osservare le direttive del Ministero dell'Interno di cui al terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, provvede su parere conforme degli organi comunali rispettivamente indicati.

In ogni caso, il Sindaco deve attenersi ai criteri di massima eventualmente deliberati dal Consiglio Comunale.

ART. 7

Sono assunti su parere conforme del Consiglio Comunale i seguenti provvedimenti:

- 1) Licenza di agibilità per l'apertura di teatri o di altri luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. previa verifica, da parte della speciale commissione tecnica di cui al successivo art. 9, della solidità e della sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite idonee a sgombrarlo prontamente in caso di necessità.

In sede di istruttoria è accertata, in osservanza di quanto previsto dal R.D. 20.12.1937, n. 2643 per quanto concerne i teatri, l'esistenza del nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo alla costruzione, modificazione o trasformazione dell'immobile.

Per i cinematografi e spettacoli misti è verificata altresì l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 4.11.1965, n. 1213 e dal D. M. 18 Marzo 1970, in base alle quali è prescritta, per la costruzione, modificazione o trasformazione dell'immobile a ciò destinato, la preventiva autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

- 2) Licenza per alberghi, compresi quelli diurni, di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.
- 3) Decisione dei ricorsi previsti dal III° Comma dell'art. 64 del T.U.L.P.S. riguardanti le manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose.

ART. 8

Sono assunti su parere conforme della Giunta Municipale i seguenti provvedimenti:

- 1) Accademie, corse di cavalli ed altri simili spettacoli, quando non abbiano carattere episodico, apertura e esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui allo art. 68 T.U.L.P.S.
- 2) Licenza di esercizio, non in forma artigianale, di arte tipografica, litografia, fotografia o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111 T.U.L.P.S.

ART. 9

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 7 è istituita una speciale commissione comunale di vigilanza composta dal Sindaco o dall'assessore delegato, che la presiede, dall'ufficiale sanitario, dal tecnico comunale, da un rappresentante degli esercenti di locali di pubblico spettacolo e da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, entrambi designati, insieme con un supplente per ciascuno di essi, dalla rispettiva associazione di categoria più rappresentativa.

Partecipa ai lavori della commissione, ove possibile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco o l'ufficiale da questi designato.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti indicati al primo comma del presente articolo o dei rispettivi sostituti.

Svolge le funzioni di segretario della commissione il segretario comunale o altro impiegato del comune da lui delegato.

Alla commissione spettano le attribuzioni già di competenza della commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.

6 maggio 1940 n. 635.

La Commissione viene rinnovata ad ogni rielezione del Consiglio Comunale.

ART. 10

Prima della consegna ai richiedenti dei provvedimenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17 dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Sindaco ne invia copia al Prefetto in attuazione del disposto del quarto comma dello stesso art. 19.

Degli estremi della spedizione al Prefetto deve farsi menzione in calce al provvedimento.

Qualora il Prefetto, per ragioni di pubblica sicurezza, richieda al Comune con atto motivato di annullare, revocare o sospendere una delle autorizzazioni di cui al comma precedente, il Sindaco provvede di conseguenza.

Ove il Comune intenda, invece, rifiutare una delle licenze di cui al precedente primo comma, il Sindaco ne dà preventiva, motivata comunicazione al Prefetto, richiedendone il parere.

ART. 11

Delle autorizzazioni rilasciate e degli atti ricevuti dal Sindaco nello
esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento viene presa nota
in appositi, distinti registri presso l'ufficio comunale competente.

Della regolare tenuta dei predetti registri e del loro aggiornamento in
ordine ai rinnovi, alle cessazioni e ad ogni altra variazione è respon-
sabile l'impiegato incaricato.